

## **Direttiva sull'elezione dei rappresentanti degli studenti e del corpo intermedio in seno al Consiglio dell'Accademia (CdA)**

*La Direzione dell'Accademia di architettura, visto l'art. 6 cpv. 1 e 2 dello Statuto dell'Accademia*

*1. Il Consiglio di Facoltà è composto da professori ordinari, professori straordinari, professori assistenti, professori titolari, professori aggregati. Sono membri anche i rappresentanti del corpo intermedio e del corpo degli studenti.*

*2. Il corpo intermedio e il corpo degli studenti designano ognuno un rappresentante. Il loro mandato è di un anno, non rinnovabile. Le modalità di designazione sono precisate in una direttiva della Direzione.*

*ha adottato la presente Direttiva:*

### ***Art.1 Designazione rappresentante corpo intermedio***

- I. Il corpo intermedio è rappresentato da un delegato e da un suo sostituto. Queste due figure sono elette da tutti i membri del corpo intermedio, secondo una procedura organizzata dalla Direzione. Risulta eletto quale rappresentante colui/colei che ottiene il numero maggiore di voti.
- II. Eleggibili sono tutti coloro che hanno un contratto annuale di almeno 25% .
- III. Il sostituto subentra in funzione in caso di serio impedimento del rappresentante.

### ***Art.2 Designazione rappresentante degli studenti***

- IV. Gli studenti dei vari anni eleggono all'interno della propria categoria un rappresentante per ogni anno, eventualmente un suo sostituto. Il rappresentante degli studenti al CdA e il suo sostituto sono nominati dai rappresentanti dei diversi anni. Sono eleggibili quale rappresentanti in seno al CdA i delegati del II e III anno di Bachelor e del I anno di Master.
- V. Gli organi di designazione si riuniscono al più tardi un mese prima della scadenza dei mandati.

**Art. 3 Mandato**

- I. Il mandato dei rappresentanti e dei sostituti indicati agli art. 1 e 2 hanno la durata di un anno.
- II. Gli organi di designazione si riuniscono al più tardi un mese prima della scadenza dei mandati.

**Art. 4 Revoca**

Il mandato dei rappresentanti indicati all'art. 1 può essere revocato da parte del rispettivo organo di designazione, solamente per motivi gravi (p.es.: malattia, atti illeciti)

La Direzione, Mendrisio 26 settembre 2012.  
Adattata il 16 febbraio 2013 (art. 1 e art.3)

Mario Botta  
Direttore

Antoine Turner  
Amministratore